



**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO
"G. RODOLICO - SAN MARCO"
CATANIA**

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN
MONTALETTIGHE E DI UN ASCENSORE MONTACARICHI PRESSO
L'EDIFICIO 1 DEL P.O. "G. RODOLICO"**

CUP: I64E23000300002

CIG: 9767452460

00	PRIMA EMISSIONE	01-03-2023	Campione		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

TAV. 08	ELABORATO:	
SCALA: -	SCHEMA DI CONTRATTO	
N° PROGETTO: (DIRECTORY)		
DATA: 01-03-2023	FILE NAME:	NOTE:

Il Progettista
IL R.U.P.
(Per. Ind. G. Abramo)

	REGIONE SICILIANA	
	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO	
	“G. RODOLICO – SAN MARCO” - CATANIA	
	SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO	
	Affidamento della fornitura e posa in opera di un montalettighe e un	
	ascensore montacarichi presso l’Edificio 1 del P.O. G. Rodolico”	
	CUP: I64E23000300002 - CIG: 9767452460	
	L’anno duemilaventitre il giorno ____ del mese di _____, presso la	
	sede legale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G: Rodolico	
	– San Marco” di Catania - via Santa Sofia 78 – C.A.P. 95123 Catania (CT),	
	viene sottoscritto, senza l’assistenza di testimoni, il presente contratto tra:	
	l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco” di	
	Catania (P. Iva: 04721290874) con sede in Catania, via Santa Sofia 78, di	
	seguito denominata “Azienda” rappresentata dal Dott. SIRNA GAETANO,	
	nato a Cesarò (ME), il 28/08/1953 Cod. Fisc. SRNGTN53M28C568V, nella	
	sua qualità di Direttore Generale, il quale agisce, non in nome proprio, bensì	
	esclusivamente in rappresentanza dell’Azienda, e	
	l’Impresa ----- (P. IVA -----), con sede a -----	
	--- (--) via ----- n°--- CAP ----- di seguito denominata	
	“Appaltatore”, giusta certificazione delle C.C.I.A.A. di -----	
	agli atti, rappresentata, in questo atto, dal Dott. -----	
	nato a ----- il --/--/---- Cod. Fisc. ----- nella sua qualità	
	di amministratore unico della ditta medesima	
	PREMESSO	
	–che con Delibera n° ----- del --/--/---- del Direttore Generale, esecutiva ai	

sensi di legge, è stata aggiudicata, tramite gara telematica sulla piattaforma MEPA, la procedura per l'”Affidamento della fornitura e posa in opera di un montalettighe e un ascensore montacarichi presso l'Edificio 1 del P.O. G. Rodolico”

–che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della comprovata capacità giuridica, tecnica, ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria;

CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 – Oggetto dell'appalto, descrizione dei servizi e degli interventi programmati

L'appalto ha per oggetto l'”Affidamento della fornitura e posa in opera di un montalettighe e un ascensore montacarichi presso l'Edificio 1 del P.O. G. Rodolico”.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti di gara nel loro complesso, che l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

–Capitolato Speciale d'Appalto

–Capitolato Tecnico Descrittivo

–Elenco prezzi unitari

–Offerta della ditta aggiudicataria

–D.U.V.R.I.

–Delibera di aggiudicazione con annessa scheda MEPA;

–Garanzia per la cauzione definitiva.

L'impresa affidataria rappresentata dall'Appaltatore, formalmente si impegna a seguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto.

Art.2 – Corrispettivo dell'appalto

Tenuto conto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicatrice, nella misura del ---,---%, il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma di € ----- --,----- + IVA, diconsì (euro -----/-----) comprensivo degli oneri della sicurezza per € 7.151,41 + IVA diconsì (euro settemilacentocinquantuno/41) non soggetti a ribasso;

Art.3 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'Appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro giorni 2 diconsì (due) dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 diconsì (sessanta) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art.4 – Pagamento del corrispettivo dell'appalto

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di circa €80.000,00 (euro ottantamila/00), contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

La presentazione di regolare fattura dovrà avvenire dopo l'accettazione della contabilità dell'Appaltatore. Le fatture saranno liquidate entro 60 (sessanta) giorni dalla acquisizione al sistema informatico dell'Azienda, previo riscontro

della regolarità della fornitura della posizione contributiva dell'Appaltatore (DURC). Il completamento delle operazioni di verifica tecnica - amministrativa dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di regolare esecuzione e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Art.5 – Cessione del contratto

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.

Art.6 – Risoluzione del contratto

L'Azienda potrà esercitare i diritti di risoluzione ad essa riconosciuti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016, nei termini e con le modalità ivi previsti.

In caso di risoluzione per inadempienza dell'Appaltatore, lo stesso dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni subiti e riportati dall'Azienda, inoltre l'Azienda avrà diritto di rivalersi sulle somme dovute all'Appaltatore a qualsiasi titolo, in attesa della definizione dell'effettivo danno prodotto alla medesima Azienda.

Art.7 – Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. .A tal fine l'Appaltatore comunica i seguenti dati:

Il conto dedicato è intestato a - nato a il

Cod. Fiscale è così identificato:

Codice IBAN:

Istituto Bancario

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del Contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Contratto nell'ipotesi in cui l'Appaltatore sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Art.8. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

L'Azienda ha il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali.

Qualora la ditta aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità, sia alla qualità e sia alla perfetta esecuzione delle lavorazioni, che dovranno essere conformi all'offerta tecnica, sarà applicata una penale della misura di €-----,--- diconsi (euro -----/---) per ogni giorno di ritardo, pari a 1,00‰ dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10%.

La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fideiussoria.

Art.9 – Recesso dal contratto

L'Azienda, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relativi ai servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

L'Appaltatore comunque non potrà interrompere il servizio fino a quando l'Azienda non avrà affidato ad altro contraente. In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento del corrispettivo nei limiti delle corrispettivo maturato alla data di efficacia del recesso.

Art. 10 – Responsabilità

L'Appaltatore è responsabile dell'esatta esecuzione della fornitura ai sensi delle norme del Codice Civile e del presente contratto, nonché delle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la materia in oggetto, essendo perfettamente a conoscenza dei fatti dei luoghi e delle circostanze che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni e che hanno determinato il prezzo ritenuto complessivamente congruo e remunerativo.

Ove non vietato da una norma imperativa e non derogabile di legge, qualsiasi contestazione da parte dell'Azienda nei confronti dell'Appaltatore decade ed è considerata inefficace se non sia stata notificata in forma scritta all'Appaltatore entro 60 (sessanta) giorni dalla data nella quale l'Azienda sia venuta a conoscenza dell'oggetto della contestazione stessa.

Le pattuizioni del presente articolo saranno applicabili, per espressa volontà delle Parti, anche ai collaboratori, ai fornitori ed ai subappaltatori dell'Appaltatore i quali godranno di ogni diritto, difesa, esenzione o limitazione riconosciuta al medesimo Appaltatore nel rispetto dei termini del presente contratto.

Art.11 – Personale: requisiti e obblighi

Per svolgere le prestazioni contrattuali, la ditta aggiudicataria si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva

responsabilità. Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale.

La ditta aggiudicataria comunicherà per iscritto, entro dieci giorni dall'affidamento, il nome del proprio referente, che sarà l'unica interfaccia con l'Azienda per quanto riguarda lo svolgimento del servizio nella sua interezza.

La ditta aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Art.12 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna Parte avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. Ciascuna Parte si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza ed impiegate modalità di trattamento che non compromettono in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno

no rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Ciascuna Parte sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ciascuna Parte avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'altra Parte sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

L'Azienda riconosce che in nessun modo e a nessun titolo il presente contratto attribuisce ad essa diritti in relazione alla proprietà intellettuale dell'Appaltatore o a qualsiasi valore intrinseco collegato alla stessa.

Art.13 – Impegni in base al protocollo di legalità

Ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto della Chiesa" l'Appaltatore si impegna:

-- a segnalare all'Azienda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato, addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative ai lavori in oggetto;

-- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere ecc.);

-- ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

Art.14 – Impegni secondo le direttive in materia di stipula di contratti

In ottemperanza a quanto previsto dalla nota dell'Assessorato della Sanità prot. 1410 del 09-01-2009 e successiva integrazione con nota prot. 1495 del 11-02-2009, l'Appaltatore si impegna ed accetta espressamente ai sensi dell'art. 1341, c. 2 del C.C. di:

–denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto od eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

–rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazione assunte in conformità a quanto previsto nei punti a) e b) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

Art.15 – Composizione societaria

L'Appaltatore resta impegnato a comunicare ogni variazione che intervenga nella compagine sociale. La comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla variazione intervenuta, con allegata la relativa documentazione dimostrativa. Il mancato rispetto delle superiori prescrizioni comporta l'automatica la risoluzione del contratto in corso ai sensi dell'articolo 1456 del C.C..

Art. 16 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

2. Il contraente può affidare in subappalto le forniture di che trattasi, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art.17 – Codice etico

L'Appaltatore, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, fa riferimento ai valori e alle norme generali di comportamento contenuti nel proprio codice etico (il "Codice Etico") e nel modello organizzativo, pubblicato sul suo sito internet, e a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Azienda dichiara di aver preso visione del Codice Etico dell'Appaltatore ed esprime la propria piena ed

incondizionata adesione ai principi ed alle disposizioni nello stesso previsti che, pertanto si obbliga ad osservare scrupolosamente. L'Azienda accetta che qualsiasi violazione del Codice Etico dell'Appaltatore costituisce causa di risoluzione immediata del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del C.C.

Art.18 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, la ditta, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito la garanzia fideiussoria n.-----, emessa dalla Agenzia di ----- per l'importo di € -----.-- diconsi (euro -----/--). L'Appaltatore ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società --- in data --/--/---- con massimale RCT unico di €-----,00 diconsi (euro -----/--), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 19. Penali

Fermo restando il diritto dell'Azienda a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora la ditta aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione delle lavorazioni, obblighi tutti che dovranno essere conformi all'offerta tecnica ed alla RDO, sarà applicata una penale della misura di €-----,--- diconsi (euro -----/---) per ogni giorno di ritardo, pari a 1,00% dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al

10%.

La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fideiussoria.

Art.20 – Foro competente

È escluso di procedere al giudizio arbitrale. Si farà ricorso al giudice ordinario per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda e l'Appaltatore sull'interpretazione, sull'esecuzione del contratto e sulle norme applicabili al rapporto, sia durante il corso del servizio che al termine del contratto, se non si sia potuta definire una via amministrativa applicando la procedura di cui all'art 206 del D.Lgs 50/2016. Il foro competente sarà quello di Catania.

Del presente contratto le Parti richiedono, solo in caso di utilizzo, all'Ufficio delle Entrate la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n°131/86, essendo le prestazioni relative soggette a regime tributario IVA. Le spese di registrazione sono a carico dell'Appaltatore.

Art.21. Norme finali

A seguito lettura del presente Atto le Parti l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà e all'ordinamento giuridico, ed in segno di accettazione lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione, lo sottoscrivono in modalità elettronica

Per A.O.U Policlinico “G. Rodolico-San Marco” di Catania

Per la Ditta